
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Accertamento tecnico preventivo, provvedimento del giudice sul regolamento delle spese tra le parti, strumenti di tutela

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., disciplinato dagli artt. 692 e segg. c.p.c., si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. Ne consegue che, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, sicchè avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Massime rilevanti:

Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, una volta che sia stato instaurato il dovuto contraddittorio sulla richiesta dell'istante e sia stato, alla udienza fissata, assegnato all'esperto l'incarico necessario, non è prevista alcuna udienza per l'acquisizione-discussione dell'elaborato nè è statuita alcuna attività strumentale o d'impulso ad opera della parte (Cass. 20-9-2000 n. 12437).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.9.2015, n. 19498

...omissis...

Il proposto ricorso per revocazione è ammissibile e fondato.

Come è noto, l'errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocabilità delle sentenza della Corte di Cassazione ex art. 391 bis c.p.c., consiste in un errore di percezione, che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa dagli atti, ovvero nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata.

Nella specie, la pronuncia di inammissibilità del ricorso resa dalla Corte di Cassazione nella sentenza impugnata si basa sul presupposto della mancanza di procura speciale in capo al difensore, per avere questi agito in forza della procura rilasciata in sede di accertamento tecnico preventivo; laddove dall'esame degli atti risulta che, pur avendo i ricorrenti fatto riferimento in epigrafe alla procura rilasciata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, la procura speciale per la proposizione del giudizio di legittimità è stata ritualmente conferita dai ricorrenti all'avvxxxxxx calce al ricorso per cassazione.

Poichè, pertanto, la decisione impugnata risulta frutto di un evidente errore percettivo, il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione del 17-12-2013 va accolto, e tale provvedimento va revocato.

Procedendo alla fase rescissoria, si osserva che con l'unico motivo di ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa in data 27-6- 2012 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Ostia, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 696 c.p.c.. Deducono che la predetta ordinanza è stata emessa in violazione delle norme che disciplinano l'accertamento tecnico preventivo ante causam, in quanto tale procedimento si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio e non con un provvedimento del giudice.

Rilevano che il provvedimento di rigetto dell'accertamento tecnico preventivo è errato anche perchè emesso dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dagli istanti, e quando cioè il giudice istruttore aveva esaurito il suo diritto di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa per procedere all'assunzione della richiesta verifica tecnica. Sostengono, pertanto, che il "tardivo" rigetto del ricorso, con la conseguente condanna alle spese legali e di C.T.U., integra un provvedimento abnorme, sconosciuto al nostro ordinamento.

Il ricorso è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 696 c.p.c., che al comma 3 richiama gli artt. 694 e 695 c.p.c., il giudice, dopo aver sentito le parti e dopo avere acquisito, all'occorrenza, sommarie informazioni, provvede sull'istanza di accertamento tecnico preventivo con ordinanza non impugnabile, che può essere di diniego o di accoglimento. Qualora l'ordinanza sia favorevole all'ammissione del mezzo di prova, essa deve contenere la nomina del consulente tecnico e la fissazione della data dell'inizio delle operazioni.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, una volta che sia stato instaurato il dovuto contraddittorio sulla richiesta dell'istante e sia stato, alla udienza fissata, assegnato all'esperto l'incarico necessario, non è prevista alcuna udienza per l'acquisizione-discussione dell'elaborato nè è statuita alcuna attività strumentale o d'impulso ad opera della parte (Cass. 20-9-2000 n. 12437).

E' stato altresì affermato che il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., disciplinato dagli artt. 692 e segg. c.p.c., si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Ne consegue che, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, sicchè avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 19-11-2004 n. 21888).

Nella specie, il giudice, dopo aver disposto, all'udienza del 14-2- 2001, la nomina di un C.T.U. -con ciò evidentemente ritenendo l'ammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dal xxxx., con l'ordinanza del 26- 6-2012 oggi impugnata, emessa a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 17-5-2012, dopo il deposito della relazione tecnica, ha rigettato il ricorso e, oltre a porre a carico dei ricorrenti le spese di C.T.U., ha condannato i medesimi ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Tale ordinanza si pone, all'evidenza, al di fuori dello schema legale delineato dalle norme innanzi menzionate, avendo rigettato il ricorso per accertamento tecnico preventivo e condannato i ricorrenti alle spese processuali dopo che, con la nomina del consulente tecnico d'ufficio, il giudice aveva esaurito il suo potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissione del mezzo di istruzione preventiva.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento abnorme, che, incidendo sul diritto soggettivo delle parti al rimborso delle spese processuali e non essendo altrimenti impugnabile, è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto, come si è rilevato, il giudice adito nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso dal xxxxx una volta disposta la nomina del consulente tecnico d'ufficio, non aveva alcun potere di rigettare il ricorso e di liquidare le spese processuali in favore della parte resistente.

Il ricorso, pertanto, va accolto, e l'ordinanza impugnata va cassata senza rinvio.

Segue, per rigore di soccombenza, la condanna della controricorrente al pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte revoca la sentenza n. 28148V2013 della Corte di Cassazione; cassa senza rinvio l'ordinanza in data 27-6-2012 del Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Ostia e condanna la controricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2015.